

TRIBUNALE DI AREZZO

(Sezione Lavoro)

Ricorso ex art. 414 e ss c.p.c.

**Con istanza cautelare ex art 700 c.p.c. e richiesta di
autorizzazione alla notifica nei confronti dei controinteressati
ex art 151 c.p.c.**

La Sig.ra **JENNIFHER DI TOMASO**, nata ad Arezzo il 24 agosto 1974 ed ivi residente in via Madonna di Mezzastrada n. 116, Olmo (AR) codice fiscale DTMJNF74M64A390T, rappresentata e difesa dall'Avv. Tania Casimirri elettivamente domiciliata in Arezzo Piazza Risorgimento n. 24 (CF CSMTNAC57A390P, tel-fax- 0575.1610666, pec: avvtniacasimirri@cnfpec.it) come da mandato posto in calce del presente atto. Il difensore dichiara di volere ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il presente procedimento ai numeri tel e fax: 0575.1610666 e/o all'indirizzo pec: avvtaniacasimirri@cnfpec.it.

(Ricorrente)

CONTRO

– **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** (CF 80185250588), in persona del Ministro in carica pro-tempore; con sede in Roma , viale Trastevere n. 76/A;

– **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA TOSCANA** (CF: 80022410486) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in via Mannelli n. 113 – 50132, Firenze;

– **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI AREZZO**

(C.F.80002240515) , in persone del proprio Dirigente pro-tempore, con sede in Arezzo via Piero della Francesca n. 13,

Tutti elettivamente domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato in Firenze con sede in via degli Arazzieri n. 4 -50129, Firenze.

(*Resistenti*)

E NEI CONFRONTI

di tutti i docenti inseriti, negli anni scolastici 2014/2017, nelle graduatorie vigenti ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali scolastici italiani, per la classe di concorso A043 e A050¹

(*Litisconsorti*)

PER L'ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ E LA CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE DEI SEGUENTI ATTI

A. del provvedimento con il quale l'Ufficio Scolastico Provinciale, ora Ambito Territoriale Provinciale di Arezzo ha cancellato la ricorrente dalla graduatoria ad esaurimento, classi di concorso A043 e A050 per omessa presentazione della domanda di aggiornamento.

B. QUALI ATTI PRESUPPOSTI:

- dell'art. 1, commi 2 e 3, del DDG 16.03.2007; dell'art. 1, comma 2, del D.M. 42 dell'8 aprile 2009; dell'art. 1, comma 1, del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011; dell'art. 1, comma 1, del D.M. n. 235 del 1 aprile 2014, nelle parti in cui si prevede che *la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato, e che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento o di reinserimento comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria*, senza prevedere alcuna comunicazione di tale onere e di tale sanzione nei confronti dei docenti già inclusi in graduatoria e del DM 325 del 3/6/15 nella

¹ L'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)*", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra i 101 ambiti territoriali. Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere.

parte in cui non prevede la possibilità per i docenti depennati per omessa presentazione della domanda di permanenza di potersi reinserire al momento dei successivi aggiornamenti.

C. QUALE ATTO CONSEQUENZIALE

- della graduatoria ad esaurimento della Provincia di Arezzo, vigente negli anni scolastici 2014-2017, nella parte in cui non contempla, per le classi di concorso A043 e A050, il nominativo e la posizione della Prof.ssa Jenniffer Di Tomaso.

PER LA DECLARATORIA

del diritto della ricorrente al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento della Provincia di Arezzo, per le classi di concorso A043 e A050, vigente negli anni scolastici 2014-2017 al fine di poter partecipare al piano straordinario di assunzioni disposto dalla legge 107/2015.

NONCHÉ PER LA CONDANNA

delle Amministrazioni intime, ciascuna per la propria competenza, all'adozione del relativo provvedimento di reinserimento in graduatoria.

PREMESSO IN FATTO

- La ricorrente è **docente abilitata** all'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di secondo grado per le classi d'insegnamento **A043** (italiano, storia ed educazione civica geografia nella scuola secondaria di primo grado) e **A050** (materie letterarie scuole secondaria di secondo grado) **dal 27 maggio 2006**, abilitazione conseguita a seguito del superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso biennale della "Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario delle Università di Firenze, Pisa e Siena" per il quale accesso la ricorrente è risultata vincitrice di concorso pubblico bandito nel 2004.

- In virtù dell'abilitazione conseguita, la Sig.ra Jennifer Di **Tomaso nel 2007 ha avuto accesso alle graduatorie permanenti** di cui all'articolo 1 del decreto- legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, trasformate in graduatorie ad esaurimento dall'art. 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
- ed ha stipulato, con la Pubblica Amministrazione resistente, numerosi contratti a tempo determinato, aventi tutti ad oggetto l'insegnamento delle discipline letterarie, presso i vari Istituti scolastici della scuola secondaria di primo e secondo grado nella Provincia di Arezzo.
- In particolare, **ha prestato servizio ininterrottamente con contratti a tempo determinato, negli anni scolastici 2006-2007; 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011, 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014 e da ultimo 2014-2015** (attingendo nell'ultimo anno dalla graduatorie d'Istituto di seconda fascia), così come di seguito indicato:
 - Dal **21.10.2006 al 15.11.2006** presso Scuola Unificata Sansepolcro (AR)- Contratto a tempo determinato per n. 18/18 ore settimanali di lezione - classe di concorso A043; **dal 17.11.2006 al 24.12.2006** e dal **08.01.07 al 22.06.07** presso Istituto Comprensivo di Bucine (AR) - Contratto a tempo determinato per n. 18/18 ore settimanali di lezione - classe di concorso A043 –
 - Dal **01.09.2007 al 30.06.2008** presso Istituto Comprensivo “D. Alighieri” di C. Fiorentino (AR) - Contratto a tempo determinato n. 7/18 ore settimanali di lezioni **fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2008)** – classe di concorso A043.
 - Dal **01.09.2007 al 30.06.2008** presso Istituto Comprensivo di Anghiari, scuola media Monterchi (AR) - Contratto a tempo

determinato per n. 11/18 ore settimanali di lezione **fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2008)** - classe di concorso A043.

- Dal **01.09.2008 al 31.08.2009** presso Istituto Comprensivo "G. Garibaldi" di Capolona (AR) - Contratto a tempo determinato per n. 18/18 ore settimanali di lezione **in qualità di docente supplente annuale (fino al 31 agosto 2009)**- classe di concorso A043.

- Dal **14.09.2009 al 30.06.2010** presso Istituto Comprensivo "IV Novembre" (AR)- Contratto di lavoro a tempo determinato per n. 9/18 ore settimanali di lezione – classe di concorso A043 - iniziato come contratto in sostituzione temporanea di docente e poi trasformato in contratto **fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2010)**.

- Dal **01.09.2010 al 31.08.2011** presso Istituto Comprensivo "L. Voluseno" di Sestino (AR) - Contratto di lavoro a tempo determinato per n. 18/18 ore settimanali **(fino al 31 agosto 2011)**- classe di concorso A043.

- Dal **08.09.2011 al 30.06.2012** presso ITC Michelangelo Buonarroti (AR) - per n. 9/18 ore settimanali di lezione – classe di concorso A043 in qualità di docente fino al termine delle attività didattiche (doc. 1).

- Dal **16.11.2011 al 27.11.2011** e dal **01.01.2012 al 10.06.2012** presso Istituto Comprensivo Margaritone (AR) – Contratto di lavoro a tempo determinato per n. 6/18 ore settimanali di lezione – classe di concorso A043 in qualità di docente fino al termine delle attività didattiche(doc. 1).

- Dal **07.09.2012 al 30.06.2013** presso I.T.C. Michelangelo Buonarroti C.T.P. (AR) – Contratto di lavoro a tempo determinato per n. 9/18 ore settimanali di lezione – classe di concorso A043 in qualità di docente fino al termine delle attività didattiche (doc. 1).

- Dal **07.09.2012 al 30.06.2013** presso Istituto Comprensivo S. Sepolcro (AR) – Contratto di lavoro a tempo determinato per n. 9/18 ore settimanali di lezione – classe di concorso A043 in qualità di docente fino al termine delle attività didattiche (doc. 1).
- Dal **07.09.2013 al 30.06.2014** presso I.T.C. Michelangelo Buonarroti (AR) – Contratto di lavoro a tempo determinato per n. 9/18 ore settimanali di lezione – classe di concorso A043 in qualità di docente fino al termine delle attività didattiche (doc. 1).
- Dal **07.09.2013 al 30.06.2014** presso Istituto Comprensivo Vasari (AR) – Contratto di lavoro a tempo determinato per n. 9/18 ore settimanali di lezione – classe di concorso A043 in qualità di docente fino al termine delle attività didattiche (doc. 1).
- Dal **15.09.2014 al 30.09.2014** presso Istituto Comprensivo IV Novembre (AR). Contratto a tempo determinato per n. 18/18 ore settimanali di lezione – classe di concorso A043 in qualità di docente. Dal **02/10/2014 al 14/12/2014 e dal 07/01/2015 al 31/03/2015** presso Istituto Comprensivo Cesalpino (AR). Contratto a tempo determinato per n. 18/18 ore di lezione – classe di concorso A043 in qualità di docente (doc. n. 2).
- In data **10 ottobre 2011** la ricorrente, dopo aver impugnato nei termini prescritti per legge ex art. 32 L. 183/2010 i contratti sino ad allora stipulati con l'Amministrazione scolastica, **proponeva ricorso RG 1981/2011** innanzi allo stesso Tribunale di Arezzo, sez. lavoro, avverso gli odierni resistenti, finalizzato alla declaratoria d'illegittimità di apposizione del termine ai contratti di lavoro, **manifestando interesse alla stabilizzazione del contratto di lavoro con il MIUR.**
- La ricorrente provvedeva all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento **fino al 2011** collocandosi per la classe di concorso A043 in **36° posizione con 102 punti (ovvero 42 punti iniziali conseguiti**

per effetto della SSIS + (12 punti x 5 anni ininterrotti di servizio) = 102 punti) (doc. n. 3).

- **Nell'anno 2014** la figlia della ricorrente di 3 anni, Albiani Agnese, cominciava a manifestare per un lungo periodo (**dal giugno 2013 al giugno 2014**) forti dolori addominali ed un malessere diffuso, successivamente diagnosticato come mononucleosi, tanto che la ricorrente è stata costretta, più volte, a sottoporre la figlia a visite pediatriche, esami specialistici e ad accedere, almeno **tre volte, al Pronto Soccorso per la cura della figlia (nelle date 18/01/2014; 20/03/2014 e 26/05/14) ed una volta per un malore della ricorrente stessa in data 05/04/2014,** come meglio narrato nel prosieguo del presente atto.
- Si tiene a precisare che **la mononucleosi non è stata immediatamente diagnosticata alla bambina e ciò ha indotto la ricorrente, di fronte al grave malessere ed ai forti dolori accusati dalla figlia, ad ipotizzare malattie ben più gravi!**
- **In particolare, sulla malattia della figlia di 3 anni e dello stato di salute della ricorrente nel periodo di aggiornamento delle GAE (14 aprile 2014- 17 maggio 2014),** si precisa quanto segue:
 - sin dal giugno 2013 la bambina accusava forti coliche addominali che venivano inizialmente diagnosticate come virus gastrointestinali.
 - In data 19 giugno 2013, la bambina veniva sottoposta ad accertamenti per la formazione di un linfonodo retronucleale (*edenomegalia di natura reattiva*), per il quale era stato consigliato un controllo periodico (doc n.4).
 - La bambina diventava sempre più sofferente e mostrava continua stanchezza e perdita di vivacità, tanto che la ricorrente in data **18/01/2014** fu costretta ad accompagnarla al

Pronto Soccorso di Arezzo per forte dolore addominale e febbre persistente. Alle dimissioni, viene consigliata una *“rivalutazione in caso di peggioramento della sintomatologia”* (doc. 5).

- Il quadro clinico della bambina non migliorava, pertanto, la pediatra di fiducia, dott.ssa Mattesini Maria Cristina, consigliava una visita specialistica con ecografia all'addome. Così, la Dott.ssa Fifi Anna Rita, specialista in ecografia neonatale e pediatrica all'ospedale di Arezzo, in data **21/01/2014**, consigliava di sottoporre la bambina a controllo periodico alle vie urinarie, sospettando problemi renali non visibili con ecografia (doc. 6).
- Le coliche addominali si facevano sempre più frequenti e cominciava a manifestarsi un'importante pollachiuria e arsura tanto che, inizialmente la pediatra ipotizzò una sindrome diabetica. Diagnosi smentita dalle analisi delle urine del **08/02/2014** (doc. 7).
- La pediatra procedeva per tentativi e prescriveva una terapia per stipsi. Pur regolarizzando l'intestino però, in data **20/03/2014**, la sig.ra Di Tomaso dovette nuovamente portare la figlia al Pronto Soccorso dove le veniva riconosciuta una nuova colica addominale (doc. 8).
- La bambina, su consiglio della pediatra, veniva sottoposta ad analisi periodiche delle urine, sospettando un reflusso vescicale. (doc. 9).
- **L'incertezza sulla patologia, cui poteva essere affetta la figlia, creava nella ricorrente un forte stato emotivo di carattere ansioso, aggravato dal fatto che le condizioni della figlia subivano un continuo peggioramento tanto che**

neppure di notte la bambina riusciva a riposare svegliandosi a causa dei forti dolori addominali.

- Nello stesso periodo la ricorrente si accorgeva della comparsa di noduli al collo con aggravamento del suo stato emotivo ansioso. Allarmata, cominciava ad effettuare accertamenti che evidenzieranno un **distiroidismo dovuto alla formazione di noduli tiroidei**, diagnosi che giustificherà il malessere diffuso e che è probabilmente da ricondurre allo stress e allo squilibrio ormonale derivato dai due aborti spontanei avuti nel 2013. Per di più sempre nel periodo marzo/aprile 2014 la famiglia della ricorrente veniva colpita da un grave lutto.
- Il medico curante della ricorrente, accertato il forte stato emotivo della stessa, prescriveva una terapia omeopatica per ridurre gli stati d'ansia, senza tuttavia evidenti miglioramenti, tanto che in data **05/04/2014** la ricorrente fu costretta ad accedere al Pronto Soccorso dove veniva riscontrato uno "stato ansioso" riportando nella relazione clinica quanto segue: **"Recente riscontro di stato ansioso trattato con farmaci omeopatici inizialmente senza alcun beneficio, per cui ha iniziato da 4 gg terapia con Daparox 10 gtt la mattina e Alprazolam..."** (doc. 10).
- La ricorrente, oltre alle cure, è stata costretta ad un periodo di riposo **assentandosi dal lavoro nel mese di aprile 2014**.
- La figlia continuava, anche nel mese di aprile 2014, ad avere febbre, dolori addominali e una forte enuresi. La pediatra consigliava di sottoporre la bambina a dettagliatissime e approfondite analisi del sangue che solo in data **02/05/2014** evidenzieranno una pregressa mononucleosi (doc. 11).

- **In data 26/05/14** la figlia viene di nuovo accompagnata al Pronto soccorso di Arezzo con la seguente diagnosi in uscita: *“dolore addominale in corso di gastroenterite acuta e megaloeriteama infettivo”*(doc. 12).
- In data **12/07/2014**, la bambina veniva di nuovo visitata dalla dott.ssa Fifi che diagnosticava una instabilità vescicale con infezioni alle vie urinarie (doc. 13) consigliando visita urologica specialistica presso il Meyer di Firenze, dove è tutt’ora sotto controllo evolutivo (doc. 14).
- Tale situazione, psico-fisica della figlia e della ricorrente, ha cagionato alla stessa, come sopra riportato, una forte sindrome ansiosa depressiva di distiroidismo confermata dalla dott.ssa Daniela Sottocchia che in data 19 maggio 2014 così scriveva: *“Si certifica che la sig.ra Di Tomaso Jennifer ... nel periodo aprile-maggio 2014 è stata affetta da grave quadro di sindrome ansiosa depressiva, di distiroidismo, per cui la paziente necessitava di terapia che ha necessitato un periodo di latenza per raggiungere la massima efficacia”*. (doc. n.15).
- **In questo complesso quadro, caratterizzato da eventi che hanno di fatto incolpevolmente distolto l’attenzione della ricorrente dal tema “aggiornamento graduatorie” per dedicarsi alla salute propria e della figlia minorenn** (diritti che trovano fondamento costituzionale artt. 30, 31 e 32 Cost.), **la sig.ra Di Tomaso si accorgeva della scadenza del termine per l’aggiornamento delle GAE solo la mattina dell’ultimo giorno utile, ovvero il 17 maggio 2014**.
- **Con affanno, la mattina del 17 maggio 2014, provvedeva ad accedere alla piattaforma on line indicata dal MIUR ma il sistema non le consentiva di entrare. Per aggiunta, essendo SABATO, la ricorrente**

non riusciva neppure a prendere contatto con l'Ufficio Scolastico Territoriale per avere delucidazioni, chiarimenti, consigli su come muoversi, dal momento che risultava chiuso ogni ufficio.

- **Il primo giorno utile, successivo allo scadere del termine fissato per l'aggiornamento delle GAE, ovvero LUNEDI' 19 maggio 2014,** la ricorrente consegnava a mani, al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Arezzo, richiesta di poter presentare domanda cartacea di aggiornamento GAE **a causa dell'impossibilità di accesso alla piattaforma on line per problemi tecnici non imputabili alla ricorrente** (prot. n. 1784 del 20 maggio 2014) (doc. n.16)
- In data 18/06/2014 il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, così rispondeva: *"Con la nota inviata il 20 maggio 2014 la S.V. dichiara di non aver potuto presentare la domanda di aggiornamento delle graduatorie in oggetto in quanto la sezione "istanze on line", presente sul sito M.I.U.R. era per problemi tecnici inaccessibile e chiede di poter presentare, in via eccezionale, domanda direttamente a questo ufficio. Nel merito si fa presente che la richiesta della S.V. non può essere accolta in quanto le domande, come indicato nella nota del M.I.U.R. prot. 999 del 9 aprile 2014, dovevano essere presentate esclusivamente mediante modalità telematica ed entro i termini previsti"* (doc. 17).
- Orbene, **l'Amministrazione rispondeva** richiamando la nota ministeriale **senza contestare, e dunque ammettendo, l'impossibilità per motivi tecnici di accedere alla piattaforma on line da parte della ricorrente.** Da notare che l'Amministrazione ha risposto dopo 29 giorni, dall'istanza formulata dalla ricorrente, prendendosi dunque tutto il tempo necessario per, eventualmente, smentire quanto sostenuto in ordine all'impossibilità tecnica di accesso.

- Era noto al M.I.U.R. il problema tecnico del sistema informatico, tanto che la stessa Amministrazione aveva consentito eccezionalmente a chi, a differenza della ricorrente era riuscito ad entrare nella piattaforma senza però riuscire a completare la domanda, di riaccedere al sistema oltre il termine di scadenza!
- Nonostante questo, l'Amministrazione non solo negava di fatto alla ricorrente una proroga del termine per presentare la domanda *on line*, ma rigettava, altresì, l'istanza avanzata dalla ricorrente il 19 maggio 2014 provvedendo illegittimamente al depennamento definitivo della stessa dalle GAE, senza comunicazione di alcun provvedimento di cancellazione da parte del M.I.U.R. ma, soprattutto, senza manifestazione alcuna della volontà della ricorrente di voler essere depennata.
- Anzi, confermando l'intenzione di rendersi ancora disponibile a voler prestare servizio alle dipendenze dell'Amministrazione Scolastica, la ricorrente, in data 20/06/2014, quindi poco dopo la sua esclusione dalla GAE, provvedeva utilmente a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'Istituto per gli anni 2014-2017, dichiarando, ai fini dell'aggiornamento del punteggio, il servizio relativo al triennio 2011-2014 per complessivi punti 36 (nella classe A043), ovvero quello stesso servizio che le era stato impedito di dichiarare per le GAE (prot. n. 6294 doc. n. 18).
- Proprio in virtù di tale inserimento, la ricorrente ha svolto servizio dal 15.09.2014 al 30.09.2014 presso Istituto Comprensivo IV Novembre (AR) e dal 02/10/2014 al 31/03/2015 presso Istituto Comprensivo Cesalpino (AR) ribadendo dunque la volontà di continuare ad insegnare, volontà incompatibile con quella di essere depennata dalle GAE, graduatorie più vantaggiose per il lavoratore rispetto a quelle d'Istituto, dal momento che dalle graduatorie d'Istituto le

scuole attingono per supplenze brevi e non per incarichi annuali!

Il danno per l'a.s. 2014-2015 è stato evidente per la ricorrente che si è vista scadere il contratto di lavoro il 31 marzo 2015 **senza concludere**, per la prima volta nella sua carriera lavorativa, **l'anno scolastico** (essendo stata chiamata dalle graduatorie di circolo e d'Istituto anziché dalle GAE).

- **In data 26/06/2015**, il Convitto Nazionale "Vittorio Emanuele II" su richiesta dell'I comprensivo Cesalpino, ha provveduto ad una verifica a campione sulla veridicità dei titoli e servizi dichiarati dalla prof.ssa Jennifer Di Tomaso confermando, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 353/2014, **confermando il punteggio dichiarato dalla ricorrente in occasione dell'ultimo aggiornamento del 2014 alla graduatorie di circolo e d'Istituto (Doc. n. 19).**
- In data **04/08/2015**, di fronte al nuovo assetto normativo di cui alla L. 107/2015, che di fatto rende improbabile la riapertura, nel 2017, delle GAE (dal momento che tra tre anni le GAE saranno, con molta probabilità prossima alla certezza, esaurite in virtù delle nuove assunzioni), l'odierna ricorrente invitava nuovamente il M.I.U.R. e il Dirigente dell'Ambito Territoriale (ex. U.S.P.) per la Provincia di Arezzo, a riattivare le apposite funzioni della piattaforma telematica "*Istanze on line*" al fine di consentire alla ricorrente di poter dichiarare i titoli di servizio ed ottenere il reinserimento nelle GAE (doc. n. 20).
- Attualmente dunque la ricorrente risulta inserita nelle sole graduatorie di circolo e d'Istituto.
- Qualora non fosse stata illegittimamente depennata dalle GAE, **la ricorrente si sarebbe collocata per gli anni scolastici 2014-2017, per la classe di concorso A043 (doc. 21), in posizione n. 14 con 138 punti, POSIZIONE CHE SAREBBE ATTUALMENTE DIVENTATA LA N. 8 IN BASE ALLE GRADUATORIE 2015 (doc. n.**

22) DALLE QUALI OGGI IL MIUR ATTINGE PER IL PIANO ASSUNZIONI.

- In base, infatti, al piano di “Ripartizione assunzioni a tempo indeterminato personale docente a.s. 2015/2016 pubblicato dal M.I.U.R. Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Ambito territoriale di Arezzo”, sono stati **individuati ben 17 posti disponibili per la classe di concorso A043 (doc. n. 23).** Pertanto, pur essendo tali posti ripartiti tra le GAE e le graduatorie da concorso, **la ricorrente, se inserita in GAE, sarebbe sicuramente assunta a t.i. posto comune, nella peggiore delle ipotesi, nella fase denominata “A” se non addirittura nella fase denominata “0” e dunque con inizio del servizio già a settembre 2015!!!** (come meglio verrà spiegato nel prosieguo del presente atto)
- **Nel documento n. 24 allegato al presente ricorso risulta, infatti, l’elenco dei docenti individuati per le assunzioni 2015/2016. La ricorrente con 138 punti sarebbe stata assunta già nella fase “0” collocandosi tra la Migliorati Cristina (n. 13 nelle GAE 2014 e n. 7 nelle GAE 2015 con 142 punti) e la Cirrincione Maria (n. 15 nelle GAE 2014 e n. 9 nelle GAE 2015 con 136 punti).**
- Nelle more del presente giudizio, considerata l’imminente scadenza dell’inoltro della domanda *on line* per la partecipazione al piano straordinario di assunzione a t.i. di cui alla legge 107/2015 (14 agosto 2015), la ricorrente ha inoltrato, in data **10 agosto 2015**, domanda cartacea di assunzione, data l’impossibilità materiale e giuridica di accedere alla piattaforma essendo illegittimamente esclusa dalle GAE (doc. 25).

CONSIDERATO IN DIRITTO

A- Sulla disciplina applicabile e sul fumus boni iuris

- Com'è noto, l'art. 1, comma 1-bis, del D.L. n. 97/04 convertito nella **Legge 143/2004** oltre a prevedere che: *“La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi.”*, circoscrivendo l'operatività della sanzione al solo biennio (o triennio) di riferimento, prevede espressamente che: **“A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.”**

L'omessa domanda è sì sanzionata con l'esclusione dalle graduatorie, ma detta esclusione non è assoluta e definitiva, **avendo il legislatore previsto la possibilità per i docenti interessati di dichiarare di voler essere nuovamente inseriti nei futuri aggiornamenti delle graduatorie.**

Pertanto, non è detto, in linea di principio, che il docente che già figura in graduatoria debba per forza riaffermare una volontà che egli ha già espresso a pena di effetti dannosi e irrimediabili, come l'esclusione dalla graduatoria stessa. Se quindi è giusto depennare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non hanno più interesse a permanervi, e che da anni non svolgono attività di docenza, **non è corretto determinare l'esclusione sulla base di una volontà che non si assume acquisita direttamente, ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia anche incolpevole tenuta dall'interessata.**

- Sull' “epurazione” dalla graduatoria, nonché sulla dichiarazione dell'interessato e sul diritto di essere informati della conseguenza scaturente dalla mancata presentazione della domanda, si è espresso di recente il **Consiglio di Stato con sentenza n. 3658/2014**, ritenendo

illegittima l'automatica cancellazione dalle graduatorie dei docenti ivi previamente inseriti che non hanno proposto, nei termini, domanda di permanenza nelle medesime graduatorie.

Il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa ha motivato la suddetta decisione nei termini che seguono: «Se quindi è giusto depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, non è corretto determinarne l'esclusione sulla base di una volontà che non si assume acquisita direttamente, ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia [...] Come ha osservato il primo giudice, **gli interessati in questione appartengono al cosiddetto personale precario, per cui per essi il permanere nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicchè è davvero poco probabile ipotizzare una loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime; volontà che non può quindi essere ricavata aliunde ma espressa in modo consapevole.** Nessun fondamento positivo alla cancellazione de qua può rinvenirsi nel comma 605 del medesimo art. 1 della legge n. 296/2006, atteso che tale nuova disciplina legislativa, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, già istituite dalla legge n. 124/1999, in graduatorie a esaurimento, consentendo che nelle graduatorie così riconfigurate possano inserirsi, a pieno titolo, coloro che sono in possesso di un'abilitazione, nonché, con riserva, coloro che hanno in corso una procedura abilitante ordinaria o riservata. Il riferimento alla legge n. 296/2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie ad esaurimento (chiuse), risulta opportuno, in quanto è con tale

provvedimento legislativo che si pone un termine ultimo (anno 2007) per l'ingresso nelle graduatorie, consentendo de futuro la possibilità di disporre gli accertamenti biennali, **esulando dalla norma qualsiasi intento di prefigurare l'esclusione dalle medesime quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o conferma del punteggio.** L'esito voluto dall'amministrazione sarebbe contraddittorio, e non privo di elementi di prevaricazione per le legittime aspettative giuridiche degli interessati, perché **l'avere blindato le graduatorie, nella prospettiva del loro esaurimento, non può giustificare, apparendo anzi sommamente ingiusto, la cancellazione definitiva dalle medesime per effetto di una omissione non consapevole perché non debitamente partecipata e in assenza di una corretta e completa partecipazione procedimentale.** [...]»

- Ne consegue che, con riferimento ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 Cost. nonché ai principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge n. 241 del 1990, gli atti amministrativi oggi impugnati sono illegittimi nella parte in cui non hanno previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima.
- Infatti, così come ricordato dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3658/2014 «[...] le precedenti disposizioni ministeriali concernenti inclusioni e/o aggiornamenti in graduatoria, come il precedente D.D.G. del 21 aprile 2004, avevano espressamente previsto (art. 1, p. 6) che in caso di mancata produzione di qualsiasi

domanda, sia di aggiornamento che di trasferimento, il competente Centro servizi amministrativi avrebbe dovuto assegnare al candidato un breve termine perentorio per la regolarizzazione della propria posizione; del resto, lo stesso d.m. n. 49/2009 contempla (art. 11, comma 4) un procedimento di regolarizzazione delle domande, nel caso di presentazione di queste in modo incompleto o parziale, in tal caso assegnandosi **"un breve termine perentorio per la regolarizzazione"**. Trattasi all'evidenza di norme (specie quella contenuta nel testo regolamentare del 2004) intese a **salvaguardare il principio di affidamento dei soggetti già inclusi nelle graduatorie**. In definitiva, (...) **Non è conforme a regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l'onere del docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute gravemente lesive conseguenti alla mancata e ulteriore manifestazione di detta volontà. [...]**»

- Nella peggiore delle ipotesi, il mancato aggiornamento della graduatoria poteva essere interpretato come volontà di non conteggiare il punteggio maturato negli ultimi tre anni di servizio ma non certo come volontà di voler ottenere la cancellazione dalle GAE.
- Nessuna volontà è stata manifestata dalla ricorrente in ordine alla cancellazione dalle GAE ed assurdo sarebbe pensarlo dal momento che, come detto nelle premesse in fatto, **la ricorrente vanterebbe ad oggi 138 punti in graduatoria collocandosi all'8° posto nella classe di concorso A043 GAE 2015 (già doc. n. 22) per la quale,** in base alla Ripartizione assunzioni a tempo indeterminato personale docente a.s. 2015/2016 pubblicato dal M.I.U.R. Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Ambito territoriale di Arezzo”, **sono stati individuati ben 17 posti disponibili** (già doc. n. 23) **di cui 13 già assegnati nella fase “0”**

(già doc. 24). L'ASSUNZIONE DELLA RICORRENTE SAREBBE DUNQUE CERTA!

- Non sarebbe comunque conforme ai principi di ragionevolezza e buona amministrazione onerare un docente, già inserito in graduatoria, del compito di riesprimere la volontà di permanervi, volontà che ha già espresso al momento dell'inserimento, con ricadute gravemente lesive conseguenti alla mancata e ulteriore manifestazione di volontà².
- L'esito voluto dall'Amministrazione sarebbe contraddittorio, e non privo di elementi di prevaricazione per le legittime aspettative giuridiche degli interessati, perchè l'avere blindato le graduatorie, nella prospettiva del loro esaurimento, non può giustificare, apparendo anzi sommamente ingiusto, la cancellazione dalle medesime **per effetto della sola omissione**, tra l'altro **non consapevole** perchè non debitamente partecipata e comunque, nel caso di specie, **NON COLPEVOLE, dell'aggiornamento del punteggio maturato negli ultimi tre anni.**
- Come spiegato nelle premesse, infatti, **LA RICORRENTE NEL PERIODO ANTECEDENTE, CONCOMITANTE E SUCCESSIVO A QUELLO FISSATO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA GAE (14 aprile-17 maggio 2015) si trovava in una situazione caratterizzata da un forte stato di ansia ed emotivo per le CONDIZIONI DI SALUTE DELLA FIGLIA DI TRE ANNI E PER LE PROPRIE CHE L'HANNO COSTRETTA E CONTINUI CONTROLLI, ESAMI ED ACCESSI AL PS (come documentato) TANTO DA FARLE DISTOGLIERE L'ATTENZIONE, PER UN TERRIBILE FATALE ATTIMO, DALLA QUESTIONE "AGGIORNAMENTO GAE"!! MA SENZA PER CIÒ SOLO VOLER MANIFESTARE MINIMAMENTE DISINTERESSE ALLA**

² In tal senso si è già pronunciato il Tar Lazio con sentenza n. 21793/10, con cui è stato annullato il D.M. 42/09 (con formulazione analoga a quella del D.M. 235/14) "*nella parte in cui non ha previsto l'assegnazione ai docenti interessati di permanere nelle G.A.E. un termine per esprimere consapevolmente la volontà o meno di permanervi*" dando da intendere che si debba comunque considerare la reale volontà del docente e non quella presunta dal silenzio.

PERMANENZA IN GRADUATORIE. Anzi, tutt'altro, appena resasi conto di trovarsi prossima alla scadenza per l'invio della domanda di aggiornamento, tentava la mattina del 17 MAGGIO 2014 (ultimo giorno utile) di entrarvi. Il TENTATIVO E' RISULTATO VANO PER MOTIVI TECNICI NON SMENTITI DAL MIUR, ANZI INDIRETTAMENTE CONFERMATI (già doc. n. 17).

- **Interpretare tali circostanze come volontà diretta della ricorrente al DEPENNAMENTO dalle GAE sarebbe, oltre che assurdo, anche SCORRETTO ED ILLOGICO!**
- Nella gestione del rapporto di lavoro la Pubblica Amministrazione è, infatti, tenuta al rispetto del principio di correttezza e buona fede ex art.1375 c.c. desumibili anche dal rispetto del principio "partecipativo" di cui all'art.7 della predetta legge.
- Vale la pena rimarcare inoltre che, nel caso in esame, **LA RICORRENTE HA SVOLTO SERVIZIO ININTERROTTO DAL 2006 FINO AL 31 MARZO 2015 (quindi anche dopo il depennamento)** senza, tra l'altro, mai manifestare alcuna volontà, diretta o indiretta, contraria alla cancellazione dalle GAE ma, anzi, stando attenta ad ogni scadenza ed aggiornamento ed accettando incarichi supplementari rispetto a quelli annuali curriculari (come ad es. insegnamento della lingua italiana a stranieri; progetti, attività di coordinamento di classe e collaborazione con la Prefettura di Arezzo per il test di lingua per il rilascio dei permessi di soggiorno).
- Pertanto, il DM 235/2014 (e così anche i DM relativi agli anni scolastici precedenti ovvero il DM 44/2011 e il DM 42/2009) è da considerarsi illegittimo nella parte in cui prevede e dispone che: *"la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria"*. Di tal guisa, questa difesa avanza richiesta all'III.mo

Giudice adito affinché ne disponga la disapplicazione in quanto in contrasto con l'art 1 comma 1bis L. 143/2004, fonte di rango superiore.

B- Sul *periculum in mora*

- Il presente ricorso è diretto a conseguire il reinserimento della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017 ed il *periculum* sussiste in quanto l'esclusione preclude alla ricorrente la possibilità di presentare domanda relativa alla procedura di assunzione, prevista dalla legge n. 107/2015, in ogni sua fase.
- Nelle more della decisione nel merito della controversia, dunque, si rende necessaria una misura cautelare che consenta alla ricorrente (attualmente priva di occupazione dal momento che l'ultimo contratto è infatti scaduto il 31 marzo 2015) di accedere al sistema informatico predisposto dal MIUR al fine della corretta presentazione della domanda di reinserimento nelle graduatorie per cui è causa o, quantomeno, che autorizzi la stessa a presentare tale domanda in forma cartacea.
- L'imminente scadenza del termine per la presentazione delle domande relative alle procedure di assunzione previste per il prossimo 14 agosto 2015, rende attuali i presupposti di estrema gravità ed urgenza per la concessione di misure cautelari monocratiche.
- Tale piano straordinario di stabilizzazione, invero, rappresenta una risposta alle criticità evidenziate dalla sentenza del 26 novembre 2014 della Corte di Giustizia Ue, III Sezione, nella causa Mascolo altri contro Miur.
- Il meccanismo di assunzione previsto dalla Legge 107 del 13 luglio 2015, invero, è molto complesso e si articola in quattro fasi:
 - 1) fase denominata “ZERO”:** *“In questa fase è prevista l'immissione in ruolo di 36.627 docenti così ripartiti: • 21.880 su posti comuni, per cessazioni dal servizio • 14.747 su posti di sostegno. Le regole sono*

quelle degli anni passati. Unica eccezione è che non sono previste compensazioni: tutti i posti residui per mancanza di aspiranti nella specifica graduatoria a cui sono destinati (concorso o graduatorie a esaurimento) vengono utilizzati nelle fasi successive. Partecipano tutti docenti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie a esaurimento e nelle graduatorie dei concorsi a cattedra. L'aspirante docente che riceve una proposta di nomina deve accettare o rifiutare secondo le consuete modalità indicate dagli USR. Per essere assunti nella Fase Zero non serve presentare alcuna domanda, ma è comunque opportuno che tutti gli aspiranti alla nomina compilino il modulo di domanda online per la partecipazione alle Fasi B e C del piano straordinario di assunzioni. Infatti, la data finale per la presentazione del modulo è il 14 agosto, che si sovrappone con la conclusione delle assunzioni per le Fasi Zero e A. Naturalmente, le domande presentate dagli aspiranti che siano assunti già nelle Fasi Zero ed A, non saranno prese in considerazione per le fasi successive. L'USR si occupa di scorrere le graduatorie, per effettuare le nomine. La scuola si occupa della stipula dei contratti dopo l'assegnazione della sede di servizio da parte dell'USR". Il MIUR a tal proposito evidenzia che: "Terminata la Fase Zero, i docenti nominati in ruolo e gli iscritti nelle graduatorie dei concorsi precedenti al 2012 non partecipano alle successive fasi di assunzione. Le graduatorie dei concorsi precedenti al 2012, dopo questa fase, sono soppresse".

- 2) **Fase denominata “ A”:** *“È la prima fase del piano straordinario di assunzioni previsto dalla Legge 107/2015. L'obiettivo di questa e della successiva Fase B è la copertura di ulteriori 10.849 posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili. In totale i posti resi disponibili nelle fasi Zero e A ammontano a 47.476. Partecipano gli aspiranti docenti non di ruolo iscritti a pieno titolo, alla data di entrata*

in vigore della Legge 107/2015, nelle graduatorie a esaurimento e nelle graduatorie del concorso 2012. L'aspirante docente che riceve una proposta di nomina deve accettare o rifiutare secondo le consuete modalità indicate dagli USR. Per essere assunti nella Fase A non serve presentare alcuna domanda, ma è comunque opportuno che tutti gli aspiranti alla nomina compilino il modulo di domanda online per la partecipazione alle Fasi B e C del piano straordinario di assunzioni. Infatti, la data finale per la presentazione del modulo è il 14 agosto, che si sovrappone con la conclusione delle assunzioni per le Fasi Zero e A. Naturalmente, le domande presentate dagli aspiranti che siano assunti già nelle Fasi Zero ed A, non saranno prese in considerazione per le fasi successive. L'USR provvede a scorrere le graduatorie, per effettuare le nomine. Al termine delle operazioni di questa Fase A e della precedente Fase Zero, comunica e convalida sul sistema informativo: •la disponibilità residua di posti comuni e di sostegno; •i nominativi degli immessi in ruolo e di coloro che hanno rinunciato alla proposta di nomina nella Fase Zero e nella Fase A. La scuola si occupa della stipula dei contratti dopo l'assegnazione della sede di servizio da parte dell'USR.” Il MIUR sottolinea che: “Non partecipano a questa fase: •i docenti di ruolo; •gli aspiranti dei concorsi precedenti al 2012. Le graduatorie di tali concorsi, terminata la Fase Zero, sono soppresse. Chi rinuncia alla nomina è automaticamente escluso dalle fasi successive ed è cancellato da tutte le graduatorie in cui è iscritto.”

- 3) **Fase denominata “B”:** *“Questa Fase prevede la copertura dei posti di organico di diritto rimasti vacanti e disponibili dopo la Fase A. Le proposte di nomina vengono effettuate esclusivamente tramite sistema informativo. L'aspirante docente è nominato nella prima provincia nella quale vi sia disponibilità per l'insegnamento per cui*

concorre. Tale provincia è individuata scorrendo l'ordine di preferenza indicato nella domanda. Partecipano gli aspiranti docenti non di ruolo iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della Legge 107/2015, nelle graduatorie a esaurimento e nelle graduatorie del concorso 2012 che non hanno avuto una proposta di nomina nelle fasi precedenti. L'aspirante docente deve presentare domanda esclusivamente tramite sistema informativo. Il modulo di domanda è disponibile su Istanze Online del sito MIUR dalle ore 9:00 del 28 luglio alle ore 14:00 del 14 agosto. La domanda è valida per questa fase e per la successiva. Per questa attività è previsto, nello stesso periodo, un servizio di assistenza telefonica. Poiché il periodo previsto per la presentazione delle domande si sovrappone con le procedure di assunzione per le Fasi Zero ed A, si raccomanda a tutti gli aspiranti di fare comunque la domanda. Le domande di coloro che verranno assunti nelle citate Fasi Zero ed A non verranno prese in considerazione. Al momento della compilazione della domanda, gli aspiranti docenti in possesso di specializzazione sul sostegno esprimono l'ordine di preferenza fra posti di sostegno e posti comuni, specificando altresì l'ordine di preferenza fra tutte le provincie. Le proposte di assunzione sono effettuate esclusivamente tramite il sistema informativo, all'inizio di settembre. Gli aspiranti docenti avranno dieci giorni di tempo dal momento di ricezione della proposta per accettarla o rifiutarla, sempre tramite il sistema Istanze Online. La mancata accettazione equivarrà al rifiuto. Sul sito internet del Ministero potranno essere pubblicate ulteriori informazioni al riguardo. L'USR fornisce indicazioni sull'assegnazione della sede di servizio all'aspirante che ha ricevuto una proposta di nomina. La scuola si occupa della stipula dei contratti." Il MIUR sottolinea che: "Chi

rinuncia alla nomina è automaticamente escluso dalle fasi successive ed è cancellato da tutte le graduatorie in cui è iscritto”.

- 4) Fase denominata “C”:** *“È la fase dedicata alla copertura dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa così come previsto dalla Legge 107/2015. Tali posti a livello nazionale sono 55.258 e ciascun USR ha a disposizione il contingente di posti previsto dalla Tabella 1 allegata alla Legge. I posti del potenziamento sono ripartiti fra le classi di concorso in base al fabbisogno di docenti, inclusi i collaboratori del dirigente scolastico, che le scuole comunicano al sistema informativo dal 21 settembre al 5 ottobre e che gli USR verificano immediatamente dopo tenendo conto delle graduatorie. L’aspirante docente è nominato nella prima provincia nella quale siano disponibili posti di potenziamento per l’insegnamento per cui concorre. Tale provincia è individuata scorrendo l’ordine di preferenza indicato nella domanda. Partecipano gli aspiranti docenti non di ruolo iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie del concorso 2012 che non hanno avuto una proposta di nomina nelle fasi precedenti. L’aspirante docente, successivamente alla comunicazione del fabbisogno da parte delle scuole, verifica su Istanze Online se ha ricevuto una proposta di nomina. In caso positivo, sempre su Istanze Online, deve accettare o rifiutare tale proposta entro i successivi dieci giorni. Sul sito del Ministero saranno pubblicati ulteriori dettagli entro il mese di ottobre. L’USR verifica le esigenze comunicate dalle scuole a livello di provincia. La scuola si occupa della stipula dei contratti.”.* Il MIUR sottolinea che: **“Chi rinuncia alla nomina è automaticamente cancellato da tutte le graduatorie in cui è iscritto” (doc. 26).**

-L’art. 10, comma 5 dispone della L. 107/2015 dispone che i soggetti interessati devono esprimere l’ordine di preferenza tra tutti gli ambiti

territoriali e potranno dunque concorrere all'assunzione in tutti i 101 ambiti territoriali italiani. Ciò implica che un candidato con un punteggio talmente basso da non garantire alcuna chance di assunzione nel proprio originario ambito territoriale - in seguito alle imponderabili scelte effettuate a livello nazionale da tutti i candidati - potrà trovarsi in posizione utile per ottenere l'immissione in ruolo in uno o più altri ambiti territoriali per i quali avrà espresso preferenza.

- Tale chance di assunzioni, ovviamente, sarà concessa soltanto ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento: **soltanto tali docenti potranno, infatti, partecipare a tutte le complesse fasi del piano straordinario di immissione in ruolo: ossia la formulazione delle domande di assunzione, l'espressione delle preferenze tra tutti gli ambiti territoriali, la ricezione della proposta di stipula del contratto, la sua accettazione o la sua rinuncia, ecc.**
- Se alla ricorrente verrà impedito il reinserimento nelle GAE non potrà neppure presentare la domanda per la partecipazione alle fasi B) e C) del piano straordinario di assunzioni. Di fatti la **FAQ n. 19** pubblicata dal MIUR proprio in questi giorni, così spiega: *Quesito: Se non presento la domanda di partecipazione alle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni, avrò la possibilità di continuare comunque a lavorare nella scuola statale in qualità di supplente?* **RISPOSTA DEL MIUR:** *“Entro il limite del periodo massimo di 36 mesi consentito dall'articolo 1, comma 131, della legge 107/2015. E solo nel caso in cui vi siano posti disponibili. **Occorre tener presente che nel 2015/2016 non rimarranno posti vacanti e disponibili poiché saranno tutti occupati al termine del piano assunzionale straordinario. Anche nel 2016/2017 con ogni probabilità non vi saranno posti vacanti e disponibili in molte province poiché potranno essere occupati dal personale già di ruolo nel 2014/2015 a seguito del piano***

straordinario di mobilità previsto dal comma 108 della citata legge 107/2015. Inoltre, l'Amministrazione svolgerà concorsi con cadenza regolare e dunque tutti i posti vacanti e disponibili potranno in ogni caso essere occupati dai vincitori dei concorsi stessi, senza dunque che ne rimangano da coprire con supplenze. In conclusione, il fabbisogno di supplenti sarà più basso in futuro rispetto a quanto accaduto sino al 2014/2015, sarà limitato all'organico di fatto e sarà distribuito geograficamente in maniera diversa³ (doc. n. 27).

- **EVIDENTE dunque il GRAVE ED IRREPARABILE DANNO alla ricorrente in caso di mancato accoglimento del ricorso con una evidente perdita di quella che potrebbe davvero essere l'ultima chances per ottenere il tanto sospirato posto di lavoro a tempo indeterminato!**
- **Con la chiusura delle GAE, la ricorrente risulterà illegittimamente e definitivamente esclusa dal sistema scolastico** dopo aver dedicato tutta la sua formazione in questa direzione e aver prestato onorevole servizio ininterrotto dal 2006 contribuendo, insieme a tutti gli altri precari, a mandare avanti un fragile sistema scolastico pieno di contraddizioni.
- Al contempo, una pronuncia giudiziale postuma rispetto al suddetto piano, determinerebbe l'invalidazione a catena di tutte le operazioni di immissione in ruolo, e ciò per l'ovvia considerazione per cui ogni assunzione a tempo indeterminato è strettamente connessa alle molteplici opzioni espresse dai candidati.
- In poche parole, dunque, la misura cautelare richiesta ha lo scopo di far giungere la causa nella fase di decisione nel merito *re adhuc integra*, consentendo alla ricorrente di esprimere le molteplici

³ Home page: www.istruzione.it/assunzioni-_buonascuola
http://www.istruzione.it/assunzioni_buona_scuola/faq.shtml.

preferenze previste dal piano straordinario di immissione in ruolo e, al contempo, scongiurando il rischio per l'Amministrazione di disporre assunzioni soggette ad annullamento perché effettuate sulla base di graduatorie illegittimamente formate (con imponderabili conseguenze anche sul piano risarcitorio).

- L'aggravamento del procedimento per l'espletamento della procedura di assunzione costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio della sua invalidazione. In tal senso si spiega l'affermazione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato secondo cui *"il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo"* di fronte al *"rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura"* (Ordinanza n. 2 del 20 dicembre 1999).

Nel caso di specie, **la concreta utilità** della ricorrente **al reinserimento nelle GAE**, dalle quale è stata **illegittimamente depennata per INCOLPEVOLE omessa presentazione della domanda di aggiornamento per gli anni 2014-2017, è facilmente desumibile dal fatto che la prof.ssa Di Tomaso con i 36 punti maturati negli anni di servizio 2011-2014, aggiunti ai 102 già conteggiati nelle graduatorie del 2011 (già doc. n. 3), maturerebbe 138 punti collocandosi al 14° posto nelle GAE del 2014 (doc. n. 21) e all'8° posto nelle GAE 2015 (già doc. n. 22). SAREBBE, dunque, SICURAMENTE ASSUNTA già nella fase "0" collocandosi tra la Migliorati Cristina (n. 13 nelle GAE 2014 e n. 7 nelle GAE 2015 con 142 punti) e la Cirrincione Maria (n. 15 nelle GAE 2014 e n. 9 nelle GAE 2015 con 136 punti), con inizio del servizio già a settembre 2015!!!**
E, COMUNQUE, NELLA PEGGIORE DELLE IPOTESI, SAREBBE ASSUNTA NELLA FASE DENOMINATA "A", "B" O "C", TUTTE ASSUNZIONI CHE SI POSSONO REALIZZARE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE CON IL REINSERIMENTO NELLE GAE 2014.

RIASSUMENDO:

- a) la ricorrente conseguiva nel 2006 l'abilitazione all'insegnamento per le classi di concorso A043 e A050;
- b) nel settembre 2006 cominciava a prendere servizio nonostante l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento avvenuta nel 2007;
- c) presentava domanda di aggiornamento fino al 2011 omettendo incolpevolmente l'aggiornamento per gli anni 2014-2017;
- d) nel periodo gennaio 2014-giugno 2014, in coincidenza con la scadenza del termine per l'aggiornamento della GAE, si è dovuta dedicare alla salute propria e della propria bambina;
- e) tentava di accedere alla piattaforma on line per la formulazione della domanda il 17 maggio 2014 (ultimo giorno utile) ma per motivi tecnici il sistema risultava bloccato;
- f) manifestava comunque la volontà di continuare a prendere servizio per il MIUR, mostrando interesse alla permanenza nelle GAE, dal momento che di fronte all'impossibilità per motivi tecnici di accedere l'ultimo giorno utile (sabato) nella piattaforma on line, depositava il lunedì, a mani, istanza al competente Ufficio scolastico territoriale al fine di poter inoltrare la domanda;
- g) nel mese di giugno 2014 presentava utilmente domanda di aggiornamento alla graduatorie di circolo e d'Istituto;
- h) ha sempre insegnato ininterrottamente dal 2006 anche nell'ultimo anno scolastico, con chiamata dalle graduatorie d'istituto, graduatorie comunque più svantaggiose rispetto alle GAE dal momento che gli incarichi non sono annuali ma, come accaduto nell'a.s. 2014/2015 alla ricorrente, sono previsti in sostituzione di altro docente assente (nel caso di specie fino al 31 marzo 2015);

- i) nel caso in esame, dunque, **NON È RAVVISABILE LA PERDITA, NEPPURE TRANSITORIA, D'INTERESSE VERSO LA PROFESSIONE DOCENTE, CHE LA RICORRENTE HA CONTINUATO AD ESERCITARE ANCHE DOPO IL DEPENNAMENTO.**
- j) All'impossibilità di partecipare al piano di assunzioni 2015 si aggiungerebbe, in caso di rigetto del presente ricorso, anche l'impossibilità di fatto di lavorare con chiamata dalle graduatorie d'istituto!!! (FAQ n. 19 del MIUR già doc. n. 24).

Alla luce delle considerazioni svolte, la ricorrente, come rappresentata, difesa e domiciliata come in atti,

RICORRE

All'intestato Tribunale di Arezzo, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché Voglia:

IN VIA CAUTELARE

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 sexies comma 2 e 700 c.p.c., emettere decreto *inaudita altera parte* o, in subordine, previa fissazione di udienza di comparizione avanti a sé e quella di discussione del presente ricorso, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* per i motivi indicati nel presente ricorso, ordinare alle Amministrazioni intime, ciascuna per la propria competenza, di emanare tutti gli atti necessari per il reinserimento della sig.ra Jennifer Di Tomaso nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento della Provincia di Arezzo, posto comune, valida per il triennio 2014-2017 per le classi di concorso A043 e A050, o in subordine solo per la classe di concorso A043, con il punteggio aggiornato al 2014 per effetto dei servizi conseguiti negli anni 2011-2014 per la classe A043 (punti 138), o con il punteggio risultante dall'ultimo aggiornamento effettuato dalla ricorrente nel

2011 per la classe A043 (102 punti), o con quello minore o maggiore spettante, al fine di poter partecipare alle immissioni in ruolo previste dal nuovo piano di assunzioni L 107/2015, in ogni caso con tutti gli effetti giuridici ed economici per contratti e retribuzioni,

in subordine, adottare tutti i provvedimenti necessari per la presentazione della domanda di inserimento della ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Arezzo, classi di concorso A043 e A050, valide per gli anni scolastici 2014/2017, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica "Istanze on line", ovvero ritenendo utilmente prodotta la domanda, con tutti i titoli e i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del MIUR, in forma cartacea.

-Ordinare, altresì, alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie competenze, di accogliere la conseguente domanda della ricorrente d'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento a tutti gli effetti e, dunque, ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo.

NEL MERITO

- PREVIO ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ E CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE:

- del provvedimento con il quale l'Ufficio Scolastico Provinciale di Arezzo ha cancellato la ricorrente dalla graduatoria ad esaurimento, classi di concorso A043 e A050 per omessa presentazione della domanda di aggiornamento.

Quale atti presupposti:

- dell'art. 1, commi 2 e 3, del DDG 16.03.2007, dell'art. 1, comma 2, del D.M. 42 dell'8 aprile 2009, dell'art. 1, comma 1, del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, dell'art. 1, comma 1, del D.M. n. 235 del 1 aprile 2014, nelle parti in cui prevedono che la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato, e che la

mancata presentazione della domanda di aggiornamento o di reinserimento comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria, senza prevedere alcuna comunicazione di tale onere e di tale sanzione nei confronti dei docenti già inclusi in graduatoria;

- del DM 325 del 3/6/15 nella parte in cui non prevede la possibilità per i docenti depennati per omessa presentazione della domanda di permanenza di potersi reinserire al momento dei successivi aggiornamenti;

- di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto, che produca l'effetto di non consentire il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione;

Quale atto consequenziale:

- della graduatoria ad esaurimento della provincia di Arezzo, vigente negli anni scolastici 2014-2017, nella parte in cui non contempla, per le classi di concorso A043 e A050, posto comune, il nominativo e la posizione della prof.ssa Jennifer Di Tomaso.

- **CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI**, ciascuna per la propria competenza, ad emanare tutti gli atti necessari per il reinserimento della sig.ra Jennifer Di Tomaso nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento della Provincia di Arezzo, posto comune, valida per il triennio 2014-2017 per le classi di concorso A043 e A050, o in subordine per la sola classe di concorso A043, con il punteggio aggiornato al 2014 per effetto dei servizi conseguiti negli anni 2011-2014 classe A043 (punti 138), o con il punteggio risultante dall'ultimo aggiornamento effettuato dalla ricorrente nel 2011 classe A043 (102 punti nella A043), o con quello minore o maggiore spettante, al fine di poter partecipare alle immissione in ruolo previste dal nuovo piano di assunzioni L 107/2015, in ogni caso con tutti gli effetti giuridici ed economici per contratti e retribuzioni,

- in subordine, ad adottare tutti i provvedimenti necessari per la presentazione della domanda di inserimento della ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Arezzo, classi di concorso A043 e A050, o in subordine solo per la classe di concorso A043, valide per gli anni scolastici 2014/2017, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica "*Istanze on line*", ovvero ritenendo utilmente prodotta la domanda, con tutti i titoli e i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del MIUR, in forma cartacea. E dunque, ad accogliere la conseguente domanda della ricorrente d'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento a tutti gli effetti e, dunque, ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo.

Vittoria di competenze legali e spese, oltre IVA e cap, del presente giudizio, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore antistatario ai sensi dell'art 93 c.p.c.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) contratti di lavoro dell'ultimo triennio prima della riapertura delle graduatorie
- 2) contratti ultimo a.s. 2014-2015 nominata dalle graduatorie d'Istituto;
- 3) graduatorie provinciali definitive di Arezzo ad esaurimento A043, posto comune, del 2011;
- 4) referto del 19.06.2013 sulla bambina Agnese Albani – ecografia del collo.
- 5) Relazione clinica del pronto Soccorso di Arezzo del 18/01/2014.
- 6) Referto sulla bambina Agnese Albani della dott.ssa Fifi Anna Rita, specialista in ecografia neonatale e pediatrica all'ospedale di Arezzo, del data 21/01/2014.
- 7) Analisi delle urine del 08/02/2014 (doc. 7).

- 8) Relazione clinica Pronto Soccorso Arezzo del 20/03/2014.
- 9) analisi periodiche delle urine.
- 10) Accesso al Pronto Soccorso della ricorrente del 05/04/2014.
- 11) Certificato della Dott.ssa Mattesini Maria Cristina con referto analisi. data 02/05/2014 evidenzieranno una pregressa mononucleosi.
- 12) Relazione clinica del Pronto Soccorso di Arezzo del 26/05/14.
- 13) Ecografie del 12/07/2014 - dott.ssa Fifi Anna Rita.
- 14) Referto Meyer del 22/07/2014.
- 15) Certificato della dott.ssa Daniela Sottochiesa del 19 maggio 2014.
- 16) Istanza del 19 maggio 2014 – aggiornamento graduatorie esaurimento (prot. n. 1784).
- 17) Risposta del MIUR Ambito Territoriale della provincia di Arezzo 18/06/2014.
- 18) domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'Istituto per gli anni 2014-2017 del 20/06/2014.
- 19) Certificazione prot. 5885/c7 del 26/06/2015 di conferma della veridicità dei dati dichiarati (titoli e servizi).
- 20) Racc. del 4 agosto .
- 21) GAE 2014 dove è evidente il depennamento della ricorrente ma se fosse stata inserita sarebbe collocata nella posizione n. 14 con 138 punti.
- 22) GAE 2015 dove la ricorrente risulterebbe all'8 posto contabilizzando 138 punti effettivi di servizi.
- 23) Prospetto ripartizione assunzioni a t.i. 2015 nella fase "0".
- 24) Prospetto assunzioni personale docente a.s. 2015/2016 Ambito Territoriale della Provincia di Arezzo A043 dal quale si deduce che la

ricorrente sarebbe stata assunta nella fase “0” come ottava docente chiamata.

25) Racc del 10 agosto 2015 domanda di partecipazione e ammissione al piano .

26) Piano di assunzioni dal sito MIUR (tutte le fasi).

27) Faq n. 19 dal sito MIUR.

28) Ordinanze Giudice del lavoro di Cremona.

- considerato l'elevato numero di contratti di lavoro sottoscritti dalla ricorrente con il MIUR e dal momento che molti di questi sono già stati depositati in occasione del ricorso portante n. RG 1681/2011, innanzi allo stesso Tribunale di Arezzo, sez. lavoro, questa difesa si è limitata a depositare copia solo dei contratti relativi all'ultimo triennio precedente l'aggiornamento del 2014 e copia dei contratti relativi all'a.s. 2014-2015 con riserva, ove il Giudice lo ritenga necessario e/o ove il MIUR contesti la ricostruzione dei servizi elencati nelle premesse in fatto, di produrne copia di tutti i contratti nel prosieguo del procedimento. E, comunque la veridicità di quanto riportato è facilmente deducibile dal punteggio e dalla posizione della ricorrente in graduatoria, veridicità confermata dalla certificazione del 26/06/2015 prot. n. 5885/c7 doc. n. 19.

Con ogni più ampia riserva compresa quella di agire per ogni ulteriore domanda, anche risarcitoria, nella successiva fase di merito.

Ai sensi dell'Art. 9 comma 1 bis e dell'art. 13 comma 3° del D.P.R. 115/02 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e che pertanto, è stato pagato il contributo unificato pari ad € 259,00.

Arezzo 11 agosto 2015

Avv. Tania Casimirri

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI
(EX ART. 151 C.P.C.)**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso

Premesso che

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente alla presentazione della domanda e al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della provincia di Arezzo per le classi di concorso A043 e A050, posto comune;
- L'art. 10, comma 5, della legge 107/2015, in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;
- Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento

definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso A043 e A050, vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

- La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*”;

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.h.p.c.;

- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente, quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

- anche i Tribunali del lavoro⁴ (doc. n. 28) , proprio in materia scolastica, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica (sito del MIUR atti di notifica

2015 -

4 Tribunale di Cremona n. 386/15 R.G., 381/2015, 375/2015; 379/2015 ed altri.

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_15
[oppure](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami) - <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami>)

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

Fa istanza

Affinché l'Ill.mo Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.,

- Voglia autorizzare la notificazione del ricorso, nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso A043 e A050 vigenti per gli anni scolastici 2014/2017, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

a) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come *“tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso A043 e A050 vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 e, in particolare, i docenti inseriti (per le suddette classi concorsuali) nell'ambito territoriale di Arezzo”*;

Con osservanze ed ogni più ampia riserva

Arezzo, 11 agosto 2015

Avv. Tania Casimirri